

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	118
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

INTERROGAZIONI:

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno	115
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2015. Al riguardo, fa presente che non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sul disegno di legge C. 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, nel testo risultante dagli emendamenti approvati. Per quanto riguarda le disposizioni volte ad incidere su materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnalo l'articolo 1, che reca principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi concernenti l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Tra questi principi si prevedono, in particolare, l'istituzione, presso i tribunali ordinari e le Corti d'appello, di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1) e la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1-*bis*)).

Il principio ispiratore della delega in esame consiste soprattutto nell'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, riparto basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Al riguardo, ritiene che sia da valutare se, attraverso la soppressione del tribunale e delle procure per i minorenni, che verrebbero sostituiti da sezioni specializzate, si rischia in qualche misura di inficiare l'esperienza e la competenza specia-

listica cumulate presso organismi che si sono occupati in via esclusiva di materie di particolare delicatezza. Sotto questo profilo, appare rilevante, a suo avviso, l'inserimento del principio per cui alle predette sezioni specializzate deve essere assicurato l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*quinquies*).

Fa presente che alla competenza delle sezioni specializzate, circondariali o distrettuali, è attribuita in via esclusiva la competenza in primo grado con riferimento ai procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2.1) e a tutti i procedimenti previsti dalla legge n. 184 del 1983 e dagli articoli 330 (decadenza potestà genitoriale, 332 (reintegrazione nella potestà) e 333 (provvedimenti in casi di condotta pregiudizievole ai figli) del codice civile (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2.1-*bis*), oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente devoluto al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*bis*).

Segnala che altre disposizioni recano principi di carattere processuale, concernenti: la disciplina del rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate, che deve ispirarsi a criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare (in particolare, è prevista la possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tec-

nica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti); la disciplina per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nell'ambito della quale viene richiamata espressamente l'esigenza di garantire l'interesse del minore, che deve essere audito ogniqualvolta vi sia un dubbio; la disciplina per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*septies*), nei vari punti in cui si articola.

In particolare, si prevede che debba essere assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo si ritenga opportuno, salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento, e di assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*septies*.4).

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni svolte e di quelle ulteriori che dovessero eventualmente emergere dal dibattito, sottolineando che il provvedimento in esame merita un'attenta riflessione da parte della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare una questione importante e delicata per la quale sarebbe auspicabile disporre di un tempo congruo. Ricorda che per superare la frammentazione delle competenze si era ipotizzata l'istituzione di tribunali per la famiglia in cui far confluire competenze sia dei tribunali per i minori che di quelli ordinari.

Rileva che la II Commissione ha compiuto una scelta differente con l'istituzione di sezioni specializzate. Al di là dei termini utilizzati, sottolinea che è essenziale non

liquidare le funzioni dei tribunali minorili e che qualunque ipotesi di riforma deve tenere conto di alcuni principi: predisposizione di piante organiche con l'indicazione preventiva dei magistrati che devono comporre questa sezione; autonomia funzionale e di gestione rispetto alla procura ordinaria dell'ufficio del pubblico ministero minorile, vista le differenze tra il processo penale per gli adulti e quello per i minorenni; raccordo tra l'ufficio del pubblico ministero minorile e la sezione specializzata per l'efficacia dell'intervento in favore dei minorenni; nomina dei dirigenti dell'ufficio della sezione specializzata e del pubblico ministero minorile da parte del Consiglio superiore della magistratura; rispetto del diritto delle persone minorenni ad un accesso presso luoghi diversi da quelli dove si svolge la giustizia per gli adulti.

Paola BINETTI (AP) ricorda che una riforma dei tribunali per i minorenni è attesa da tempo anche se le correzioni proposte non appaiono scevre da aspetti problematici. Rileva, in particolare, che si corre il rischio di perdere alcune competenze specifiche, auspicando in ogni caso che vi sia una maggiore attenzione all'ascolto dei minori.

A prescindere dalla scelta di sopprimere i tribunali per i minori, segnala l'esigenza che nel parere che la Commissione dovrà esprimere sia inserito un riferimento alla peculiarità dei temi trattati e alla necessità di predisporre una tutela efficace delle persone minori. Segnala, al riguardo, di avere presentato numerosi atti di sindacato ispettivo che difficilmente hanno avuto risposta, considerato anche che il Ministero della giustizia risulta il dicastero più inadempiente in tal senso.

Settimo NIZZI (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dal relatore sull'opportunità di un approfondimento dei temi sollevati da parte della XII Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MANTERO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto non è stata fornita una risposta al quesito relativo all'indicazione della molecola in luogo del farmaco pubblicizzato nelle ricette mediche. In relazione alle sponsorizzazioni dei convegni, ribadisce che il problema è costituito dall'incentivo dato ai pediatri per favorire la somministrazione di prodotti alternativi al latte materno, anche in casi in cui ciò non sarebbe necessario, diminuendo in tal modo le difese immunitarie dei neonati. Segnala inoltre che sono in atto campagne pubblicitarie che, pur se riferite a prodotti da somministrare dopo i sei mesi di vita, sono consegnate in maniera fuorviante, suggerendo implicitamente un utilizzo anche al di sotto di tale età.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che risultano accantonati l'emendamento Fiorio 10.5 e l'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03. Da, quindi, la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo su tali proposte emendative.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 10.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, dell'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo FIORIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.5.

La Commissione, con distinta votazione approva l'articolo aggiuntivo Fiorio 10.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 11.7. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Marco Di Maio 11.1, Ferrari 11.9 e Marazziti 11.10, nonché sull'articolo aggiuntivo Nicchi 11.01, a condizione che siano riformulati

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). In relazione all'emendamento Marazziti 11.10 precisa che, qualora fosse accettata la riformulazione, esso assumerebbe il numero 11.02, in quanto articolo aggiuntivo, e che identica riformulazione viene proposta con riferimento all'articolo aggiuntivo Dallai 14.01, vertente su materia analoga, che assumerebbe il numero 11.03. Invita, quindi, al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 11, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ferrari 11.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 11.1 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento 11.1 Marco Di Maio (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata D'Incecco (*vedi allegato 3*).

Edoardo PATRIARCA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 1.9.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, specifica che per documento equivalente si devono considerare scontrini fiscali e fatture a valorizzazione zero.

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive l'emendamento Ferrari 11.9 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 11.9 Ferrari (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Patriarca (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Incecco 11.6 risulta precluso dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Ferrari 11.9 e che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Paolo BENI (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 11.4 ha lo scopo di migliorare la leggibilità del testo.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Beni 11.4.

La Commissione concorda.

Matteo MANTERO (M5S), preannunciando in linea di massima un voto favorevole sull'emendamento Fiorio 11.7, chiede chiarimenti in ordine al fatto che i prodotti alimentari interessati da tale proposta emendativa sono solo quelli trasformati.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, precisa che l'esenzione dal pagamento dell'IVA è connessa all'attività di trasformazione.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 11.7 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 11.10, che assume il numero 11.02, in quanto riformulato come articolo aggiuntivo.

Massimo FIORIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dallai 14.01, accettandone la riformulazione – che assume così il numero 11.03 – identica a quella proposta con riferimento all'emendamento Marazziti 11.10.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Marazziti 11.02 (ex 11.10) (*Nuova formulazione*) e Dallai 11.03 (ex 14.01) (*Nuova formulazione*), quest'ultimo fatto proprio dal deputato Fiorio (*vedi allegato 3*).

Marisa NICCHI (SI-SEL), accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Nicchi 11.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendo stato richiesto dalla relatrice l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13, sul quale la Commissione concorda, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4 e invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive gli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4. (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Moretto 14.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 14.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore l'emendamento Moretto 14.3: si intende vi abbia rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 14.6.

Edoardo PATRIARCA (PD) ricorda che meccanismi di premialità, per le aziende che riducono gli spechi, nei bandi per i servizi di ristorazione collettiva, sono già previsti nel provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 14.6.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ferrari 14.02: si intende che vi abbia rinunciato. Essendo terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo);
rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565, che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla

codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione;

preso atto che tale direttiva prevede l'adozione di un codice che identificherà in modo univoco i tessuti e le cellule che circoleranno nell'ambito dell'Unione europea fornendo informazioni sulla donazione, il prodotto e la banca di raccolta,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La protezione e la promozione dell'allattamento al seno costituiscono una priorità per il Ministero della salute, che è da sempre impegnato in iniziative volte a sostenerle, in accordo con le raccomandazioni e gli indirizzi di Agenzie internazionali come Unicef e Oms.

In questo contesto, il documento essenziale per le politiche istituzionali, è rappresentato dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», oggetto di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2007.

Attualmente è attivo il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS), al quale sono attribuite funzioni volte a promuovere e facilitare l'applicazione delle raccomandazioni riportate nelle citate Linee di indirizzo nazionale, nonché ad elaborare proposte tecnico-scientifiche.

Attraverso il TAS sono state realizzate attività di sensibilizzazione e promozione dell'allattamento al seno, tra cui:

« Survey » nazionale 2014: poiché l'attività del TAS è finalizzata anche a facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, è stata realizzata una « survey » per consentire una mappatura delle risorse disponibili, a livello ospedaliero e territoriale, sul sostegno all'allattamento al seno.

La « survey » ha fornito una serie di dati riguardanti l'allattamento al seno, in particolare su:

formazione universitaria e « in service » specifica sull'allattamento al seno;

dati epidemiologici;

interventi di promozione portati avanti a livello regionale e nelle aziende sanitarie italiane relativamente alla promozione dell'allattamento al seno.

Inoltre, è attualmente allo studio la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio dei tassi di esclusività e durata dell'allattamento al seno dopo la dimissione dall'ospedale.

Documenti realizzati e pubblicati sul sito del Ministero della salute al fine di promuovere comportamenti corretti a favore dell'allattamento al seno:

allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino;

eparine a basso peso molecolare ed allattamento materno;

l'uso dei mezzi di contrasto nella donna che allatta – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Radiologia Medica, la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Neonatologia;

allattamento al seno durante la gravidanza – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Perinatale;

la contraccezione per la donna che allatta;

farmaci e allattamento.

Campagna di promozione dell'allattamento al seno:

il Ministero della salute promuove, dal 2010, in varie regioni, l'allattamento al seno attraverso una Campagna di comunicazione, che scaturisce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione sul valore dell'allattamento al seno, inteso come pratica di primaria importanza per la salute e, allo stesso tempo, come attuale e compatibile con gli impegni della donna moderna.

Sono stati individuati i seguenti destinatari:

le donne e le mamme (target primario);

tutti gli operatori sanitari (target secondario) che interagiscono con le donne in occasione del parto e possono essere promotori attivi dell'allattamento al seno sul territorio.

Nel 2015 la Campagna si è svolta a Roma e Milano.

Come nelle precedenti edizioni, è stata ideata una manifestazione di piazza fortemente radicata nel territorio, capace di comunicare l'argomento dell'allattamento a livello esperienziale con «emozione, coinvolgimento, partecipazione, incontro, piacevolezza, sorpresa, gratificazione, atmosfera, ricordo».

Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato:

Altra importante iniziativa è stata la definizione delle Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, ratificate da un Accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013.

A livello nazionale, è stata recepita con il d.m. n. 82 del 2009 la normativa europea sulle formule per lattanti e quelle di proseguimento, comprendenti anche i divieti per la loro pubblicità, si precisa, inoltre, che le sanzioni per le violazioni a tali prescrizioni sono state definite con il decreto legislativo n. 84 del 2011.

Il Ministero della salute ha attuato la normativa europea citata definendo le modalità di controllo dei convegni sull'alimentazione per la prima infanzia, imponendo un divieto alle sponsorizzazioni da parte delle aziende interessate nella produzione di tali alimenti, prevedendo una deroga a tale divieto solo per eventi organizzati da ASL, Aziende ospedaliere o società scientifiche che si sono distinte nelle attività di promozione dell'allattamento al seno.

Inoltre, è in corso una procedura di modifica a tale norma, che restringerà ulteriormente le possibilità di sponsorizzazione solo ad eventi che rientrano nella formazione continua in medicina, e che abbiano, quindi, una valenza riconosciuta di aggiornamento professionale.

Il Ministero della salute continuerà la valutazione di questi eventi, per verificarne, in particolare, la loro conformità agli obiettivi di tutela e promozione dell'allattamento al seno, un corretto avvio dell'alimentazione complementare e una adeguata alimentazione del bambino a partire dalla prima infanzia.

A questo proposito, è stata emanata una circolare in data 21 gennaio 2016 rivolta a tutti i soggetti interessati, nella quale vengono ulteriormente specificati i congressi che possono essere sponsorizzati nonché le procedure da seguire, pubblicate sul sito. Sul sito è stato istituito un nuovo Servizio autorizzazione congressi sull'alimentazione della prima infanzia.

ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: « ART. 1-bis. – (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento usati sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei predetti soggetti.

2. I beni che non siano destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero

degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 del decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 72, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, sostituire le parole: « mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche » con le parole: « mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche. ».

10. 5. Fiorio, Cenni.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno tre giorni prima della consegna con le seguenti: entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: secondo modalità telematiche aggiungere la seguente: riepilogative;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della

legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.

11. 1. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, D'Incecco.

Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti».

11. 9. (Nuova formulazione) Ferrari, Patriarca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è qualificata come operazione permutativa esente Iva.

11. 7. Fiorio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

***11. 02.** (ex 11. 10) (Nuova formulazione) Marazziti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

***11. 03.** (ex 14. 01) (Nuova formulazione) Dallai, Fiorio.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione della tariffa sui rifiuti). – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

11. 01. (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso lettera e-bis), sopprimere le parole: delle rimanenze ovvero.

14. 1. Moretto, Patriarca.

Sopprimere il comma 2.

14. 4. Moretto, Patriarca.